

## **DETRAZIONI IVA A RISCHIO DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO**

La mancata emissione della nota d'accredito "nei termini" mette a rischio il recupero dell'Iva anche in caso di procedura concorsuale o esecutiva.

Per evitare tali effetti, occorre dunque conoscere la data che, secondo il Fisco, attesta l'infruttuosità della procedura.

E' a partire da tale data che si può operare la variazione in diminuzione, tenendo presente che, in base al vigente articolo 19, comma 1, Dpr 633/72, l'imposta è recuperabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni del momento in cui è sorto.

Solo per le rettifiche i cui presupposti si sono manifestati prima del 1° gennaio 2017, il termine per il recupero del tributo è quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita del diritto, come previsto dalla precedente versione dell'articolo 19.

Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto o, se non c'è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura.

In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, si deve considerare anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti.

In vista della scadenza del 30 aprile occorre monitorare pertanto, le procedure chiuse nel 2018.

L'emissione entro aprile della nota di variazione permette previa registrazione in apposito sezionale, di esercitare la detrazione nella dichiarazione.

Se questa è già stata presentata sembra possibile ricorrere alla dichiarazione correttiva nei termini, facendovi confluire il credito portato dalla nota in diminuzione nel frattempo emessa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, il recupero non sarà possibile dopo il 30 aprile, ricorrendo alla dichiarazione integrativa a favore.

Stante la regola "transitoria" per i casi in cui il presupposto della rettifica è maturato prima del 1° gennaio 2017, sono recuperabili con il modello Iva 2019 anche i crediti d'imposta verso procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione sia eseguita entro il 30 aprile 2019.

Invece non pare ammessa questa soluzione per una procedura chiusa nel 2017, dove non sia stata emessa nota di credito entro aprile dell'anno scorso.